



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 435/2020 RGE

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti e sciolta la riserva (verb. udienza 12/02/2025), osserva quanto segue.

I.- Premessa in fatto.

I.1.- Con istanza depositata in data 13/01/2025, la s.r.l., terza interessata alla partecipazione alla vendita senza incanto del lotto n. 1, da tenersi con modalità telematica asincrona a partire dal giorno 15/01/2025, ore 15:00, aveva richiesto al G.E. di essere ammessa alla predetta vendita, previa declaratoria di illegittimità dell'esclusione automatizzata della sua offerta, comunicatale dal portale ministeriale (PVP).

Acquisito il parere del Delegato (negativo: v. atto del 16/01/2025), l'istanza era stata rigettata con provvedimento in data 16-17/01/2025 del seguente tenore:

«rilevato che, come si evince da uno dei documenti prodotti in allegato dalla istante, il rifiuto dell'offerta di partecipazione alla vendita presentata da srl è stato automaticamente generato dalla piattaforma ministeriale delle vendite telematiche che ha rilevato: "non è presente l'allegato pacchetto offerta firmato dal Ministero (file formato .zip.p7m)";

osservato che, per espressa disposizione contenuta nell'ordinanza di vendita dell'8/8/2024, "Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web "Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato" (punto III.3);

ritenuto pertanto che la presentazione dell'offerta con modalità difforni dalle specifiche ministeriali prescritte dal sistema delle vendite telematiche determini un vizio tecnico della partecipazione alla vendita in oggetto che non può essere superato dal Giudice assegnando all'interessato (peraltro ad asta già iniziata) un nuovo termine per presentare l'offerta nel modo corretto, altrimenti verificandosi una non consentita violazione del principio della par condicio dei concorrenti, senza che possa rilevare, in contrario, la circostanza che il rifiuto dell'offerta generato dal Portale ministeriale sia pervenuto per email alla offerente quando già era spirato il termine di presentazione delle offerte, essendo ciò imputabile esclusivamente al fatto che la srl si era determinata a presentare la propria offerta nell'imminenza della scadenza del termine per la tempestiva partecipazione alla gara, così assumendosi il rischio dell'inconveniente tecnico, come in concreto verificatosi; p.q.m. Rigetta l'istanza. Rimette gli atti al Delegato per l'ulteriore corso».

I.2.- In data 21/01/2025, la srl depositava ulteriore istanza, denominata di “modifica e/o revoca di ordinanza ex art. 487 c.p.c.”, con la quale, contestata la citata decisione negativa del GE sull’ammissione alla vendita telematica asincrona, insisteva perché, accertata e dichiarata la regolarità della propria offerta, fosse ordinato al Delegato di indire una nuova gara fra gli offerenti consentendo la partecipazione della società istante, ovvero di predisporre una nuova vendita per il lotto 1.

I.3.- Costituito il contraddittorio con le parti, si è costituita la Carrieri Design s.r.l., frattanto dichiarata dal Delegato aggiudicataria del lotto 1 in esito alla procedura di vendita telematica asincrona conclusa il 22/01/2025 (v. verbale in atti), la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza ex art. 487 c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese (memoria depositata in data 11/02/2025).

Hanno svolto difese scritte sia la Cerved Credit Management s.p.a. (quale mandataria di Purple Spv s.r.l.), creditrice procedente, la quale ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell’istanza della Circle s.r.l. (v. note dell’11/02/2025), sia la debitrice esecutata, che si è rimessa alle determinazioni del Giudice (v. verbale di udienza del 12/02/2025).

II.- In diritto.

II.1.- Appare preliminare la questione dell’ammissibilità del rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di questo G.E. in data 16-17/01/2025, che l’istante/terza offerente ha ritenuto di introdurre nella forma dell’istanza di modifica o revoca ex art. 487 c.p.c.: questione espressamente contestata dal creditore procedente e, in ogni caso, rilevabile *ex officio*.

Se non può dubitarsi che al terzo offerente, nonostante l’estraneità al processo esecutivo, vada riconosciuta la legittimazione a impugnare gli atti della procedura dai quali riceva pregiudizio diretto, non pare parimenti dubitabile che tale impugnazione vada di norma proposta nella forma tipica prevista dal codice di rito, ossia mediante l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. [cfr. Cass. n. 24550/2014, nonché, in termini più pregnanti, Cass. n. 23338/2022: “*L’offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest’ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l’atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l’aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l’offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio*”].

Non ignora il giudicante la problematica, ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, concernente il rapporto tra il “naturale” rimedio impugnatorio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

e il peculiare potere di modifica e revoca che l'art. 487 c.p.c. riconosce al Giudice dell'esecuzione, eventualmente sollecitato dalla parte interessata; rapporto che – tralasciando per ovvie ragioni di continenza della presente motivazione ogni più approfondita disamina degli istituti processuali a confronto – se, in tesi generale, può configurarsi in termini di concorso (giurisprudenza pacifica; tra le altre, Cass. n. 11316/2009 e n. 26185/2011), non comporta la possibilità di accedere indifferentemente all'uno o all'altro rimedio, quanto meno nella misura in cui ciascuno dei due basa l'esperibilità su differenti presupposti negativi: per l'opposizione agli atti esecutivi, il mancato decorso del termine perentorio fissato dall'art. 617, co. 2, c.p.c.; per la revoca/modifica *ex art.* 487, co. 1, c.p.c., la mancata esecuzione del provvedimento del G.E.

Ne consegue che, per un verso, si può opporre il provvedimento già eseguito rispetto al quale penda il termine *ex art.* 617 c.p.c. e, per altro verso, si può azionare il potere di revoca del G.E. verso il provvedimento che non abbia ancora avuto esecuzione, sebbene sia decorso il termine dell'opposizione.

In altre parole, il concorso tra i due rimedi è pieno ed effettivo soltanto nell'ipotesi in cui non sia ancora spirato il termine per proporre l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che non abbia ancora avuto esecuzione.

Nel caso di specie, rimarcato l'indiscutibile contenuto oppositivo dell'istanza in esame, con la quale si contesta, in buona sostanza, la legittimità del provvedimento del G.E. del 16-17/01/2025, difetta il presupposto negativo che condiziona l'esercitabilità dell'invocato potere di modifica/revoca *ex art.* 487, co. 1, c.p.c., dal momento che l'ordinanza del 16-17/1/2025, che ha disatteso la richiesta di riammissione immediata alla gara del terzo escluso, contestualmente rimettendo gli atti al Delegato per il prosieguo, ha avuto piena esecuzione, essendosi dato regolare corso alla vendita telematica senza la partecipazione della offerente esclusa fino all'aggiudicazione del lotto 1, dichiarata dallo stesso Delegato all'esito della gara tra gli offerenti ammessi (v. verbale in atti).

In definitiva, deve ritenersi l'inammissibilità dell'istanza di modifica e/o revoca *ex art.* 487 c.p.c., proposta dalla s.r.l.

Né tale inammissibilità è suscettibile di sanatoria per effetto dell'ipotetica riqualificazione uffiosa dell'istanza *de qua* in ricorso in opposizione agli atti esecutivi; ciò sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la differente struttura dei due tipi di rimedi, essendo necessariamente bifasico quello dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c.

II.2.- Solo per completezza, può osservarsi che appaiono insuperate dalle doglianze di merito formulate con l'istanza in esame le argomentazioni svolte con il provvedimento impugnato.

Invero, rammentato che è pacifica in fatto la circostanza posta a base dell'automatica esclusione dell'offerta di s.r.l. generata dalla piattaforma ministeriale delle vendite telematiche [*“non è presente l'allegato pacchetto offerta firmato dal Ministero (file formato .zip.p7m)”*], non ha pregio la posizione della istante, che tenta di argomentare l'illegittimità di tale esclusione in forza dell'asserita equipollenza (e, dunque, della sostanziale validità) dell'offerta da essa presentata mediante allegati di formato (.xml) differente da quello prescritto per la partecipazione alla vendita telematica pubblica.

Deve in proposito osservarsi che l'ordinanza di vendita dell'8/8/2024, non impugnata sul punto dall'interessata, espressamente dispone che *“Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato”* (punto III.3).

Tanto basterebbe, anche alla luce del principio di immutabilità delle condizioni fissate per il subprocedimento di vendita, finalizzato a mantenere la parità tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse (cfr. Cass. n. 24570/2018), a giustificare la sanzione della esclusione dell'offerta telematica che sia presentata, come nel caso della s.r.l., con modalità differenti da quelle accettate dal portale ministeriale.

Non è poi superfluo rimarcare che la sopra citata disposizione dell'ordinanza di vendita è coerente con il sistema di regole tecniche introdotto dal d.m. 26/02/2015, n. 32 (*“Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”*), che all'art. 12 prescrive tra l'altro:

- (co. 3) *«L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica ...»;*
- (co. 6) *«I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informativo o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3 ...».*

È evidente che la puntuale disciplina preventiva delle modalità tecniche di partecipazione alle procedure di vendita pubblica degli immobili assoggettati all'espropriazione forzata risponde all'esigenza di garantire la certezza, l'uniformità, la trasparenza e l'efficienza di quelle procedure; sicché, in tale ottica, appare fuorviante e, comunque, giuridicamente non predicabile evocare un superiore potere del G.E. di valutare in concreto la validità di un'offerta dichiaratamente presentata senza l'osservanza delle regole tecniche imposte a tutti i partecipanti, tanto da essere stata coerentemente esclusa in via automatica dal sistema che presiede l'accettazione delle offerte telematiche, per via della sua non conformità.

A corroborare ulteriormente le ragioni di rigetto dell'istanza della s.r.l. deve altresì ribadirsi quanto statuito con l'ordinanza impugnata, ossia che *«la presentazione dell'offerta con modalità differenti dalle specifiche ministeriali prescritte dal sistema delle vendite telematiche determini un vizio tecnico della partecipazione alla vendita in oggetto che non può essere superato dal Giudice assegnando all'interessato (peraltro ad asta già iniziata) un nuovo termine per presentare l'offerta nel modo corretto, altrimenti verificandosi una non consentita violazione del principio della par condicio dei concorrenti, senza che possa rilevare, in contrario, la circostanza che il rifiuto dell'offerta generato dal Portale ministeriale sia pervenuto per email alla offerente quando già era spirato il termine di presentazione delle offerte, essendo ciò imputabile esclusivamente al fatto che la srl si era determinata a presentare la propria offerta nell'imminenza della scadenza del termine per la tempestiva partecipazione alla gara, così assumendosi il rischio dell'inconveniente tecnico, come in concreto verificatosi».*

In conclusione, ove mai suscettibile di superare il vaglio di ammissibilità, l'istanza della s.r.l. non potrebbe che seguire le sorti del rigetto.

III.- Non v'è da provvedere sulle spese, come richiesto dal terzo aggiudicatario costituito, atteso che l'istante, come illustrato al precedente par. II.1, non ha proposto il rituale rimedio oppositivo *ex art. 617 co. 2 c.p.c.*, dalla cui definizione, anche in fase sommaria, discende il diritto alla rifusione della parte vittoriosa.

P.q.m.

DICHIARA inammissibile l'istanza depositata da

s.r.l. in data 21/01/2025.

Nulla per le spese.

Si comunichi.

Bari, 14/04/2025

Il G.E. – *Antonio Ruffino*